

Giovanni Rossi

**Dante e il diritto:  
qualche riflessione su un campo di ricerca ancora fertile<sup>1</sup>**

*Dante and the law:  
some thought on a still fertile field of research*

ABSTRACT: This paper focuses on the relevance of law in Dante's view. In this light, it highlights that he interpreted Justinian's Roman law as a cornerstone for the building of the *civitas* as well as he assigned a key-role to Roman concepts of justice and law. However, the Florentine poet cannot be considered a jurist in the strict sense of the term as he uses law as one among many sources of inspiration.

KEYWORDS: Dante; Roman Law; Justice.

SOMMARIO: 1. L'importanza del diritto (imperiale romano) nella visione dantesca – 2. Diritto e giustizia: dal *Digesto* alla realtà comunale – 3. Un tavolo di lavoro comune, per nuove piste di ricerca.

---

<sup>1</sup> I saggi qui raccolti, dedicati ad una riflessione sulla dimensione giuridica in Dante, costituiscono la rielaborazione, ampliata e debitamente corredata di note, delle relazioni tenute nel seminario "Il diritto al tempo di Dante", svoltosi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Verona il 6 maggio 2021.

### 1. *L'importanza del diritto (imperiale romano) nella visione dantesca*

Il diritto è il tessuto connettivo che tiene insieme i membri della *civitas* e garantisce l'identità e la stessa esistenza nel tempo della comunità politica: si tratta di una verità che riscontriamo in ogni epoca e di cui i medievali sono ben consapevoli<sup>2</sup>. Quando ci si dedica allo studio della vita e dell'opera di Dante Alighieri, conoscitore ed indagatore come pochi altri dell'animo umano e delle multiformi relazioni che s'intrecciano nella società, non è difficile scorgere nei suoi scritti un'attenzione non episodica né superficiale per la dimensione giuridica, scaturita dalla consapevolezza che il diritto costituisce un elemento fondante del vivere associato, un elemento strutturale che non si può pretermettere dalla vita di una comunità, poiché assolve il compito essenziale di garantirne una vita regolata, agendo da indispensabile principio ordinante, capace di attribuire un ruolo e un senso a manifestazioni della vita sociale apparentemente caotiche e contraddittorie e, come tali, incomprensibili e ingovernabili.

In questa ottica, con questa percezione dell'essenza del fenomeno giuridico, il diritto perde il connotato di atto d'imperio che cala dall'alto, di comando che il potere impone ai *subiecti* e recupera una dimensione genuinamente ordinamentale, apparendo sotto questa luce anzitutto quale una rete di regole di comportamento – talora assai fitta, talaltra a maglie larghe, in certe epoche prodotto irriflesso di consuetudini di lunga e lunghissima durata<sup>3</sup>, in altre frutto di elaborazione raffinata di *sapientes* esperti conoscitori della *scientia iuris* – non dettata dal sovrano come manifestazione dispotica di un'autocratica volontà autoreferenziale, ma scaturita dall'osservazione attenta ed umile della oggettiva configurazione dei fatti, dalla realtà stessa delle cose (da quella dimensione fattuale del diritto espressa nelle fonti quale *rerum convenientia*, armonia delle cose alla quale il diritto deve attingere e che deve perpetuare<sup>4</sup>).

A questa accezione di diritto Dante non risulta affatto estraneo né indifferente; un diritto che non sia veste posticcia attribuita d'autorità alla molteplicità degli eventi e delle situazioni proposte dalla vita, bensì costituisca la traduzione fedele di un ordine superiore reperibile nel creato e forgiato dal supremo

---

<sup>2</sup> Cfr. in merito la lettura proposta da P. Grossi, *Alla ricerca dell'ordine giuridico medievale*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXVII (1994), pp. 5-26, nonché Id., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, specie pp. 80-85.

<sup>3</sup> Per il Medioevo si veda la penetrante analisi svolta in A. J. Gurevič, *Le categorie della cultura medievale* (trad. ital. di C. Castelli - ediz. orig. oskva, 1972), Torino 1983, specie nel capitolo dal titolo «Un paese si costruisce sul diritto», pp. 163-223.

<sup>4</sup> Sulla fattualità del diritto, colto nella sua dimensione equitativa e sulla locuzione *rerum convenientia* cfr. P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pp. 176-178.

Creatore, concretamente emanato dagli imperatori per dare ordine razionale e durevole alla convivenza civile in sintonia con le indicazioni della natura e, quindi, di Dio stesso («natura id est Deus», ripetono con convinzione i giuristi per impostare il discorso sullo *ius naturale*, vigente e sovraordinato al diritto positivo<sup>5</sup>). In tal modo gli uomini assecondano la divina Provvidenza nella predisposizione degli strumenti che consentano loro di non smarrire la strada per la salvezza eterna della propria anima. Un diritto ammantato di autorevolezza per la sua antichità e per la sua decisiva funzione nel garantire l'espansione dell'impero, necessaria per diffondere presso tutte le genti la lieta novella del Messia incarnatosi e però vittorioso sui limiti della carne e trionfalmente risorto.

In tal modo può spiegarsi il rilievo attribuito al diritto romano sia nel *Convivio* che nella *Monarchia*<sup>6</sup>, nella quale ultima gli viene riconosciuto un ruolo fondamentale nel costruire la solida base dell'autorità imperiale, incaricata di governare il mondo secondo giustizia, così come non stupisce la collocazione di Giustiniano in Paradiso nella *Commedia*, in primo luogo proprio per la sua attività di legislatore saggio e lungimirante, come si ricava dalla celeberrima terzina del canto VI che individua anzitutto in tale impegno, direttamente scaturito dalla sua fede, lo specifico merito storico del suo regno ed il principale segno distintivo della sua azione: «Cesare fui e son Iustiniano, che, per voler del primo amor ch'ì sento, d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano» (vv. 9-12). E al contempo si comprende su tale base perché Dante non manchi in vari luoghi di manifestare una valutazione riduttiva delle leggi poste dagli ordinamenti particolari e di sviluppare un'aperta polemica sul loro valore intrinseco se non addirittura sulla loro legittimità, a causa dell'evidente carattere di strumentalità rispetto all'azione politica contingente dei comuni. Tutto ciò a testimonianza della incapacità di tali leggi, politicamente di corto respiro e con legami assai labili quando non del tutto assenti con la virtù cardinale della giustizia, il cui rispetto è essenziale per ogni comunità, di attingere allo strato profondo della giuridicità, quello

<sup>5</sup> Il sintagma ricorre più volte in notazioni di Accursio consegnate alla *Glossa magna (ad Inst. II, 1, 11 e ad Inst. II, 1, 37: gl. rerum natura: «id est Deus»; a D.1,1,1,3, gl. Quod natura: «id est Deus»)*, ma è presente anche in autori precedenti (ad es. in Piacentino) e non solo nei civilisti ma anche nella riflessione dei canonisti; in tema cfr. E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I, Milano 1962, pp. 56-59; B. Tierney, *Natura id est Deus: A Case of Juristic Pantheism?*, in «Journal of the History of Ideas», XXIV (1963), pp. 307-322, ora anche in Id., *Church Law and Constitutional Thought in the Middle Ages*, London 1979, VII; G. Garancini, *Diritto naturale e storicità del diritto. La riflessione medievale sul diritto naturale. Ricerche di storia del diritto. I. Alcuni presupposti teorici*, Milano 1981, pp. 107-112; A. Padovani, *Dio Natura e Diritto nel secolo XII*, Parma 1994, pp. 104-112.

<sup>6</sup> Ci esimiamo dal richiamare qui la bibliografia dedicata al tema, copiosa specie con riguardo alla *Monarchia*, dal momento che possiamo rimandare alle indicazioni contenute negli altri saggi di questo panel dantesco, ai quali rinviamo per ulteriori approfondimenti.

che consente alle norme di permanere nel tempo, ricavando da tale stabilità il segno tangibile dell'aderenza ad un ordine non artificiale bensì scaturito dalla natura stessa delle cose.

Se il diritto statutario appare un fragile baluardo contro la volontà di prevaricazione dei potenti ed anzi in molti casi è il prodotto genuino del perversimento del sistema giuridico, tragica conseguenza del degrado morale che si rispecchia nella crisi politica gravissima e forse irreversibile delle istituzioni comunali, al contrario il diritto romano, che appare a Dante fondato sulla ricerca dell'equo e del giusto e posto su un piano ben più alto rispetto alle contese fazionarie che dilanano le città italiane, garantisce l'imparzialità del giudice e radica sulla solida roccia di un diritto dalla massima ed incontestata autorevolezza il potere universale dell'imperatore. Le vicende politiche italiane e fiorentine in specie (dove la sua esperienza personale si inserisce senza difficoltà nel quadro generale, ricavandone un significato più chiaro) mostrano la necessità di una guida che possa giovare dell'*imperium* garantito dal diritto, e questo conduce a contrapporre il diritto giustiniano, venerabile strumento di affermazione dell'impero romano cristianizzato e garanzia di buon governo delle popolazioni soggette, alla cangiante e ondivaga volontà politica delle autorità cittadine, che dispone della forza necessaria per tramutarsi in diritto positivo restando però sul piano di una contingenza effimera, dai contenuti sovente arbitrari: le istituzioni comunali non dispongono della legittimazione etico-politica e dell'autorevolezza necessarie per dar vita ad ordinamenti equi e durevoli, come Dante non manca di rimproverare a Firenze, in opposizione alle stabili (perché giuste) leggi antiche dei Greci e dei Romani: «[...] te, che fai tanto sottili / provvedimenti, ch'a mezzo novembre / non giugne quel che tu d'ottobre fili»<sup>7</sup>.

Analisi teorica e osservazione empirica sembrano dunque coincidere nella valorizzazione del diritto romano e nella svalutazione di quello statutario basomedievale, schiacciato su una dialettica politica che si esaurisce nel presente e privo di un solido aggancio al diritto naturale, che metterebbe al riparo da norme partigiane ed ingiuste (in sé e per come vengono applicate in giudizio).

L'altissimo ruolo spettante all'imperatore, estraneo e superiore alle controversie locali e garante dell'affermazione di una reale giustizia, non contaminata dalla lotta politica contingente, su cui Dante impernia la sua idea di comunità politica («[...] mundus optime dispositus est cum iustitia in eo potissima est [...] Iustitia potissima est solum sub Monarcha: ergo ad optimam mundi dispositionem requiritur esse Monarchiam sive Imperium»<sup>8</sup>), non può insomma che avere come supporto la fiducia nel diritto imperiale, che i giuristi bolognesi hanno riesumato ed affermato essere ancora vigente (e dotato di caratteri fortemente

<sup>7</sup> Pg. VI, vv. 142-144.

<sup>8</sup> *Monarchia*, I, XI, 1-2.

positivi, in quanto antico, universale, cristiano): unica garanzia perché a tutti i livelli e in tutti gli ambiti il potere sia esercitato correttamente e non debordi nel sopruso e nella tirannide.

## 2. *Diritto e giustizia: dal Digesto alla realtà comunale*

Questa sensibilità di Dante verso la dimensione giuridica, a nostro parere indubbia e sottolineata sin qui da molti studiosi, sia pur con accenti diversi, gli consente di esprimersi in modo ponderato ed articolato sulle principali questioni di contenuto giuridico-politico della sua epoca, sviluppando una riflessione di grande spessore sia sul piano etico che su quello dottrinario, posto che nel pensiero dell'Alighieri passione civile, esperienza personale e preparazione dottrinale interagiscono costantemente dando nerbo e sostanza al suo pensiero.

Tale acuta percezione della rilevanza del diritto nella vita sociale e politica appare sostanziata certo anche di una conoscenza non superficiale del diritto romano giustiniano e dell'opera dei Glossatori, come si ricava facilmente dalla lettura dei suoi scritti dottrinali<sup>9</sup>. Ciò, tuttavia, non trasforma l'Alighieri *sic et simpliciter* in un giurista e non consente di interpretare l'intero suo pensiero attraverso le lenti del giuridico, né permette di scorgere nelle sue pagine (anzitutto) un'originale e compiuta visione del mondo *sub specie iuris*. Una simile lettura espone, a nostro avviso, ad un malinteso e al rischio incombente di fuorvianti sovrainterpretazioni della sua opera e non trova conferma negli scritti dell'Alighieri, che si connotano anzi per l'eccezionale varietà di contenuti, fonti d'ispirazione, saperi disciplinari messi a frutto per una raffigurazione della realtà a tutto tondo, in cui c'è spazio per l'omaggio amoroso alla donna angelicata della poesia stilnovista accanto all'invettiva etico-politica, alla trattazione astronomica, alla riflessione teologica, e così via.

Ridurre l'universo dantesco, per definizione vitalmente complesso e plurale, che consente al Fiorentino di raffigurare la vita umana in mille modi diversi e da mille differenti inquadrature, all'esplicazione di una *forma mentis* anzitutto e principalmente giuridica (in senso stretto) ci pare, nonostante tutto, una forzatura innaturale, un riduzionismo che tende a dare uniformità monocromatica ai modi d'espressione e ai contenuti di uno degli ingegni più versatili e multiformi della cultura letteraria occidentale. L'importanza dell'elemento giuridico nel pensiero dantesco, innegabile, deve piuttosto essere adeguatamente

---

<sup>9</sup> Una rassegna nutrita di questi luoghi nelle opere dantesche (non solo il *Convivio* e la *Monarchia*, ma anche le *Epistole*) col riferimento alle possibili fonti giuridiche, più o meno dirette, si trova in F. Cancelli, *Diritto romano in Dante*, in *Enciclopedia dantesca*, II, Roma 1970, pp. 472-479.

contestualizzata e spiegata, in una parola valorizzata circostanziandola: solo in tal modo si acquista una ulteriore via d'accesso di particolare interesse al mondo di Dante, utile soprattutto per immergere l'opera dantesca nel contesto della cultura medievale coeva, senz'altro impregnata se non di precise conoscenze tecnico-giuridiche, patrimonio sapienziale appannaggio dei *doctores legum*, di una diffusa fiducia nel diritto e nelle sue potenzialità ordinanti, irrinunciabile viatico per una società ben regolata, armonicamente strutturata e, finalmente, giusta.

Nella società urbana dell'Italia due-trecentesca il ceto dei giureconsulti, forti di una preparazione specializzata ed infungibile acquisita in lunghi anni di applicazione sui testi delle compilazioni giustinianee, ha conquistato uno spazio significativo in ambito politico-istituzionale e ha potuto rivendicare un ruolo decisivo nella vita delle comunità per l'implementazione e il coordinamento dei diversi ordinamenti giuridici covigenti sul territorio. L'interesse per il dato giuridico e la conoscenza di prima mano di testi tecnici da parte dell'Alighieri si pone ovviamente su un altro piano e mira ad un altro risultato, meno contingente e più sostanziale: mettere a frutto il patrimonio condiviso di principi e valori elaborati nel tempo, fra Antichità e Medioevo, in ambito giuridico, potentemente innervato di sapienza filosofica e teologica, per inseguire il sogno di una giustizia umana che si avvicini il più possibile alla perfezione della giustizia divina e che venga finalmente onorata ed applicata da tutti, come purtroppo di solito non accade<sup>10</sup>, consapevole del fatto che il diritto si riduce in ultima analisi ad un insieme di regole e principi utili per dare a ciascuno il suo e per realizzare una opportuna ed equa proporzione nei rapporti tra gli uomini, realizzando così il bene comune: «Quicumque preterea bonum rei publice intendit, finem iuris intendit. Quodque ita sequatur sic ostenditur: ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, que servata hominum servat societatem, et corrupta corrumpit»<sup>11</sup>.

Una speranza, un progetto politico, una provvida fusione di altissimi e peraltro semplici concetti filosofici e giuridici che si propone come espressione tradizionale di *civilis prudentia* e insieme come nuovissima voce di una civiltà

---

<sup>10</sup> Si ricordi l'aspetto lacerato e dolente delle tre donne che si presentano al cuore di Dante nella canzone *Tre donne intorno al cor mi son venute*; com'è noto le donne, secondo l'interpretazione fornita già da Pietro Alighieri, sono la rappresentazione allegorica della giustizia divina, della giustizia umana e della legge positiva ed il loro aspetto testimonia dello scarso onore loro tributato dagli uomini: «Ciascuna per dolente e sbigottita, / come persona discacciata e stanca, / cui tutta gente manca / a cui vertute né belta non vale. / Tempo fu già nel quale, / secondo il lor parlar, furon dilette; / or sono a tutti in ira ed in non cale» (vv. 9-15). La canzone (pubblicata dal Barbi tra le *Rime varie del tempo dell'esilio*, CIV) avrebbe dovuto verosimilmente essere destinata al commento nel XIV trattato del Convivio, mai scritto, dedicato nelle intenzioni di Dante proprio alla giustizia.

<sup>11</sup> *Monarchia*, II, V, 1.

giuridica che si staglia netta nei suoi valori fondativi ma che fatica ad affermarsi in una realtà quotidiana fatta di leggi faziose, processi politicamente indirizzati, giudici corrotti o pavidi, pene inflitte anche in mancanza della prova della colpevolezza degli imputati. Di fronte ad un quadro per molti versi sconsolante, il recupero di una giuridicità correttamente intesa serve insieme da memento e monito per tecnici e politici distratti o travati e da ancoraggio a valori condivisi positivi per una società civile spesso frastornata dal cattivo uso di quel diritto che nella sua più genuina essenza e manifestazione deve essere «arte di bene e di equitate», secondo una definizione che Dante stesso dichiara di riprendere dal frammento iniziale del *Digestum Vetus*, nel quale Triboniano pone in epigrafe dell'intera compilazione, in avvio del titolo *De iustitia et iure*, la celeberrima definizione celsina, ripresa e fatta propria da Ulpiano, per cui «ius est ars boni et aequi» (D.1,1,1)<sup>12</sup>.

### 3. *Un tavolo di lavoro comune, per nuove piste di ricerca*

Come sempre, le ricorrenze centenarie offrono l'opportunità di interrogarsi, intorno ai vari temi, sulle acquisizioni scientifiche raggiunte così come su possibili approcci innovativi per ulteriori ricerche; il centenario dantesco non fa eccezione, spingendo a trarre spunto dalle proprie esperienze di studio così come dalle indagini altrui – condotte in direzioni diverse, più o meno nuove e più o meno condivisibili – per proseguire la ricerca verso ulteriori traguardi. Tutto ciò presuppone tuttavia anche l'opportunità di soffermarsi talora a svolgere qualche riflessione preliminare, per mettere meglio a fuoco l'oggetto di studio e le possibili nuove piste di ricerca. Questo il senso delle brevi considerazioni qui svolte.

Le poche parole sin qui spese intorno a temi ben noti, che richiederebbero certo ben altro approfondimento, intendono in specie introdurre i saggi

---

<sup>12</sup> *Convivio*, IV, IX, 8: «E con ciò sia cosa che in tutte queste volontarie operazioni sia equitate alcuna da conservare e iniquitate da fuggire (la quale equitate per due cagioni si può perdere, o per non sapere quale essa si sia o per non volere quella seguitare), trovata fu la Ragione scritta, e per mostrarla e per comandarla. Onde dice Augustino: “Se questa – cioè equitate – li uomini la conoscessero, e conosciuta servassero, la Ragione scritta non sarebbe mestiere”; e però è scritto nel principio del Vecchio Digesto: “La ragione scritta è arte di bene e d'equitate”». Il passo è relativamente complesso, implicando la spiegazione della necessità del diritto positivo, da ricercare nell'ignoranza o nella voluta disapplicazione dell'equità, identificata con il giusto; poiché non tutti conoscono ciò che è giusto ovvero non accettano di seguirlo, occorre loro mostrarlo ovvero intimare loro di applicarlo, applicando una specifica tecnica adatta ad individuare ed esplicitare le norme che incarnano il senso del buono e del giusto nelle varie situazioni.

seguenti, frutto di un'interessante occasione seminariale d'incontro e confronto d'idee su «Il diritto al tempo di Dante», tenutasi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona (sotto forma di webinar per la nota situazione pandemica) lo scorso 6 maggio 2021. Un'occasione provvida per alcuni motivi non banali: anzitutto perché è stata voluta ed organizzata da alcuni studenti, raccolti nella sezione veronese dell'associazione studentesca Elsa, a testimonianza del fatto che il mondo universitario può ancora suscitare interessi e curiosità di alto profilo negli studenti più attenti e disponibili ad accogliere le sollecitazioni culturali insite nelle nostre proposte didattiche; in secondo luogo perché ha messo allo stesso tavolo di lavoro – frutto per vero di una collaborazione convinta e non episodica – storici del diritto romano e del diritto medievale e moderno, in un colloquio che dovrebbe essere naturale e costante ma che si è fatto spesso sempre più occasionale, balbettante ed insoddisfacente tra i cultori delle discipline giuridiche, restando noi al contrario convinti che la necessaria specializzazione dei nostri saperi non debba oscurare la realtà della unitarietà della cultura giuridica, esemplata sulla unicità del fenomeno giuridico, oggetto del nostro studio; infine perché i partecipanti al seminario, nonché autori dei lavori scientifici qui proposti<sup>13</sup>, sono studiosi ancor giovani, che pure hanno già dato buona prova di sé, a testimonianza del fatto che le nostre discipline possono e debbono ricevere nuova linfa dall'apporto dei più giovani tra noi e che cimentarsi con l'analisi dei temi su richiamati rappresenta un'occasione preziosa per continuare ad interrogarsi sui caratteri distintivi del diritto e sulla sua funzione insostituibile di cemento di valori civili per i membri della *civitas*: l'opera di Dante, così ricca di valori ed umori, può essere ancora un ottimo banco di prova in questo senso.

---

<sup>13</sup> Il saggio frutto della nostra relazione al seminario, dedicata al processo subito da Dante ed al conseguente bando perpetuo dalla città del Fiore, sarà pubblicato prossimamente, in altra sede.